

TI_GERICHTE 14.2022.39 vom 28. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.39

FR: TI_GERICHTE 14.2022.39 du 28 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.39 del 28 settembre 2022

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di prestito (mutuo). Interpretazione della clausola relativa al rimborso (esigibilità)

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto indubbio che l'escusso ha ricevuto la somma convenuta nel contratto di prestito. Egli ha invece considerato "problematica" la scadenza del mutuo, e ciò a fronte delle contestazioni sollevate da RE 1 e dell'aggiunta ("entro o data da definire") alla scadenza di rimborso – un anno – previsto dalle parti. Al proposito il primo giudice ha osservato come il mutuatario non misconosca che tale aggiunta fosse riferita all'iniziale disponibilità della mutuante di prolungare la durata contrattuale oltre all'anno concordato, rilevando però che la medesima non si è concretizzata nonostante l'CO 1 fosse a conoscenza – a mente dell'escusso – della difficile situazione finanziaria di quest'ultimo e che ad ogni modo un'eventuale modifica del contratto soggiaceva alla forma scritta. Tali considerazioni sono bastate al Pretore per ammettere – sulla base del principio dell'affidamento in materia d'interpretazione della volontà delle parti – l'impegno di RE 1 di rimborsare il prestito all'CO 1 entro il 26 ottobre 2021 e l'esistenza di un valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Egli ha nondimeno stabilito la decorrenza degli interessi del 5% dal 27 ottobre 2021 (anziché dal 26 ottobre come richiesto dall'istante) senza tuttavia esplicitarlo nel dispositivo.

E. 4

Nel reclamo RE 1 sostiene che la formulazione poco chiara della clausola relativa alla scadenza del contratto di mutuo non permette di comprendere la reale volontà delle parti senza procederne a un'interpretazione nel senso dell'art. 18 CO. Ribadisce di aver concluso il contratto alla sola condizione che il mutuo non dovesse essere rimborsato entro un anno, date le difficoltà economiche in cui si trovava e di cui la mutuataria era perfettamente a conoscenza. A mente del reclamante il contratto è pertanto viziato e non può essere considerato un valido riconoscimento di debito giacché necessiterebbe di un'interpretazione fondata su elementi – oltre che intrinseci – anche estrinseci che però sfuggono alla cognizione del giudice del rigetto.

E. 5

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III

301 consid. 2.3.1 con rimandi).

E. 5.1

Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall'escutente (S taehein in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinseci all'atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l'istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell'azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.3 e i rinvii).

E. 5.2

Secondo la giurisprudenza incombe all'escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione al momento della promozione dell'esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5D_168/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 3.4.2.1, con i rimandi, e della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3), ove l'esigibilità non risulti già dal titolo di rigetto, la quale è in primo luogo definita dall'accordo delle parti e sussidiariamente dalla legge (sentenze della CEF 14.2021.160 del 5 maggio 2022, consid. 4.1.1 e 14.2019.189 del 27 febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii) .

E. 5.3

Nella fattispecie, pur non contestando di aver ricevuto la somma di fr. 40'000.– mutuata, già in prima sede RE 1 ha eccepito implicitamente l'inesigibilità del credito posto in esecuzione, poiché a suo dire egli era sempre stato chiaro e preciso nel sostenere che, data la difficile situazione finanziaria in cui si trovava e di cui l'istante era consapevole, non sarebbe stato in grado di rimborsare il prestito già dopo un anno. Con il reclamo ribadisce l'ambiguità della formulazione relativa alla scadenza del contratto di mutuo, il quale a suo dire non può costituire titolo di rigetto senza procedere ad un'interpretazione fondata anche su elementi estrinseci a quest'ultimo.

E. 5.3.1

Che l'istante sia stato consapevole del fatto che l'escusso non sarebbe stato in grado di rimborsare il prestito già dopo un anno in ragione della sua difficile situazione finanziaria è una circostanza estrinseca al contratto di prestito (e pure agli atti in generale), di cui il giudice del rigetto non può tenere conto per interpretare la volontà delle parti (sopra consid. 5.1). Pure l'interpretazione proposta dal Pretore, secondo cui "l'iniziale disponibilità del mutuante a prolungare la durata contrattuale oltre a quella minima di un anno concordata (...) non ha trovato successivamente spazio, al di là della contezza che il creditore avesse – per parola del mutuatario – della sua difficile situazione finanziaria", non trova alcun appoggio nel testo dell'accordo, sicché la decisione impugnata risulta giuridicamente errata al riguardo.

E. 5.3.2

Ciò posto, il punto 2 del contratto, secondo cui il mutuo "verrà rimborsato entro la data della durata del contratto di prestito, entro o da data da definire", risulta effettivamente ambiguo. Interpretato letteralmente, esso sembrerebbe stabilire tre scadenze di rimborso:

entro un anno dalla data del contratto, entro data da definire “o” da data da definire. Non vi sono elementi testuali per ritenere con certezza che le due ultime scadenze sarebbero sussidiarie alla prima, nel senso che le parti avrebbero concordato la possibilità di derogare alla scadenza annua con un accordo successivo. La clausola potrebbe anche essere interpretata nel senso che le parti avrebbero dovuto concordare la scadenza (“entro o da data da definire”) una volta scaduta la durata annua del mutuo. Il senso testuale del contratto non è quindi univoco. L’esigibilità del credito posto in esecuzione non risultando indiscutibilmente dal titolo di rigetto, il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza. L’esito del giudizio odierno non impedisce ad ogni modo all’CO 1 di sottoporre la questione al giudice ordinario, l’unico competente per interpretare la volontà delle parti – effettiva o normativa – al termine di una procedura probatoria completa (art. 79 LEF e sopra consid. 2 e 5.1).

E. 6

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili di prima sede, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In seconda sede, per contro, egli è stato patrocinato da un avvocato e ha pertanto diritto a ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l’art. 96 CPC.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 41'200.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: “1. L’istanza è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell’istante”. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.